



Il Ministro dell'Ambiente

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1988 relativo a "Disposizioni integrative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.8.1988, n. 377 in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8.7.1986, n. 349, art. 6";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni ed il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società ISOSAR s.r.l. in data 10.11.1999 (prot. n. 12117/VIA/A.1.27 del 10.11.1999) concernente la realizzazione di un deposito costiero di GPL in comune di Manfredonia (FG) consistente in 12 serbatoi della capacità complessiva di 60.000 m³, e le opere funzionalmente connesse relative a: gasdotto di collegamento del deposito al vicino pontile di attracco delle navi gasiere della lunghezza di 10 km (di cui 5 km sottomarini e 5 km a terra); raccordo ferroviario della lunghezza di 1.800 m di collegamento del deposito alla stazione ferroviaria di Frattarolo, nonché opere di adeguamento del citato pontile finalizzate al trasbordo del GPL dalle navi al gasdotto;

VISTO lo Studio d'Impatto Ambientale ed i chiarimenti successivamente trasmessi;

VISTA la nota n. ST/403/1968/99 del 27.1.2000 (Prot. n. 1039/VIA/A.0.13.N del 7.2.2000) con la quali il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere negativo circa la compatibilità dell'opera;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 192 del 27.9.2000 (Prot. n. 12499/VIA/A.0.13.S del 13.10.2000) con cui la Regione Puglia ha espresso parere negativo circa la compatibilità dell'opera;

WVW
AR
A
Q

VISTO il parere espresso dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale n. 387 del 25 ottobre 2000 in merito alla realizzazione del Deposito costiero di GPL localizzato in comune di Manfredonia (FG) e relative opere funzionalmente connesse, proposto dalla ISOSAR s.r.l.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

Osservato che:

- il progetto prevede la realizzazione, in Comune di Manfredonia, di un deposito costiero per lo stoccaggio e la distribuzione del GPL, nonché la realizzazione delle opere funzionalmente connesse al deposito stesso (adeguamento del pontile di attracco delle navi gasiere, realizzazione del gasdotto di collegamento con il terminale marittimo e realizzazione di un raccordo ferroviario di collegamento con la stazione FS di Frattarolo)
- il sito dell'impianto di deposito ricade nell'Insula DE3 (già DI/49) del vigente Piano Regolatore Generale che è oggetto di un Piano di lottizzazione per insediamenti produttivi;
- l'area vasta è interessata da iniziative previste nell'ambito del Contratto d'area per la industrializzazione ed il rilancio dell'occupazione nel Comune di Manfredonia, sottoscritto il 4.3.1998;
- il sito proposto per il deposito ricade parzialmente all'interno della "Zona 2" del Parco Nazionale del Gargano;
- risulta essere in corso la procedura per l'eventuale ripermimetrazione del Parco stesso, sulla base di una richiesta avanzata dal Comune di Manfredonia che escluderebbe del tutto l'area lottizzata dai confini del Parco a tale proposito il Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente con nota del 13.9.2000 comunica tra l'altro che con delibera della G.R. n. 823 del 25.7.2000 ha espresso l'intesa in merito a detta ripermimetrazione;
- il sito previsto per la realizzazione del deposito (superficie pari a 18 ha) risulta totalmente compreso in una zona proposta nel 1996 dalla Regione Puglia come Sito di Importanza Comunitaria (SIC), di estensione pari a 36.700 ha, denominato "Valloni e Steppe Pedegarganiche" che a sua volta comprende una Zona di Protezione Speciale (ZPS) designata l'11.11.1998, di estensione pari a 28.903 ha, la cui denominazione è la medesima del SIC;

Considerati:

- il parere negativo espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con nota n. ST/403/1968/99 in data 27.01.2000;
- la nota n. 5423 del 21.2.2000 del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia con la quale si condrodeducevano le affermazioni contenute nel citato parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
- il parere negativo della Regione Puglia n. 192 del 27.9.2000 inviato con nota pervenuta il 13.10.2000;
- la mancanza di un parere di merito dell'Ente Parco circa il progetto e la sua collocazione territoriale;
- il parere positivo per il Nulla Osta di Fattibilità espresso dal Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all'art. 20 del DPR 29/7/82 e successive integrazioni per quanto attiene la sicurezza dell'opera;

WW
ESAR



Il Ministro dell' Ambiente

- le osservazioni pervenute, sia pure dopo i termini previsti dall' Art. 6, comma 9, della Legge 349/86, da soggetti e da varie Associazioni Ambientaliste che evidenziano la incompatibilità delle iniziative industriali previste, compresa quella oggetto della presente procedura di VIA, con la valenza ambientale dei luoghi;

Considerato che:

per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico:

- con riferimento al miglioramento della flessibilità energetica del Paese in generale e dell' Italia centro-meridionale in particolare, il deposito può contribuire a detto miglioramento, aumentando la possibilità di approvvigionamento del GPL, riducendone i costi di trasporto e costituendo, in tal modo, una valida alternativa all' uso del gasolio;
- per l' esame della coerenza del progetto con la strumentazione generale e quella speciale in tema di tutela delle valenze naturalistiche-paesaggistiche ed in tema di sviluppo socio-economico, si è fatto riferimento ai seguenti atti:
 - Piano di Lottizzazione e successiva variante (PdL) dell' area D3E (già area DI/49) in cui è proposto l' insediamento del deposito in esame;
 - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio e i Beni Ambientali (PUTT-PBA),
 - Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Manfredonia
 - Variante dello stesso PRG (in corso di approvazione);
 - istituzione del Parco Nazionale del Gargano (DPR 1.6.1985);
 - designazione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) avvenuta il 24.12.1998;
 - individuazione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) avvenuta con delibera della Giunta Regionale del 23.7.1996;
 - Patto d' Area di Manfredonia, sottoscritto il 4.3.1998;
- l' esame tali atti evidenzia che in sostanza, il sito di insediamento è oggetto di previsioni contrastanti in base ai quali per alcuni atti è destinato ad uso industriale e per altri è oggetto di specifica tutela ambientale sotto il profilo della conservazione di habitat, di specie vegetali ed animali di prioritario interesse, in particolare:
 - il PdL e successiva variante destinano l' area in cui ricade l' intervento ad insediamenti produttivi; tale destinazione è confermata dal PRG, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 8 del 22.01.1998;
 - il Patto d' Area prevede la industrializzazione di aree contigue a quella interessata dall' intervento in esame;
 - PUTT-PBA adottato con Delibera Consiglio Regionale n. 880 del 25.7.1994, qualifica l' area oggetto dell' insediamento industriale come "Ambito territoriale esteso di valore distinguibile C"; peraltro, in pendenza di tale approvazione del Piano risulta che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, come disposto con DPR 6.3.2000, ha attivato i previsti poteri sostitutivi per il compimento degli atti a ciò necessari;
 - la designazione del 1998 della Zona di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva Uccelli selvatici 79/409/CEE, prevede un regime di salvaguardia preventiva, comprende l' area di intervento; peraltro, come in precedenza evidenziato, detta zona è a sua volta ricompresa nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE, denominato "Valloni - Steppe Pedegarganiche"

MMW

[Handwritten signature]

- oltre al regime di salvaguardia proprio di tali siti, potrebbe ritenersi sussistente il vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi nn. 431/1985 (art 1, comma 1, lett.f) e 1497/1939;

Considerato che:

per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale:

- il progetto prevede il posizionamento sul sito di 12 serbatoi della capacità complessiva di 60.000 mc, con l'ingombro complessivo di 18 ha comprensivi delle opere di servizio (garage, uffici, parcheggi, locali tecnici, ecc.). Nell'attuale configurazione progettuale i tumuli contenenti i serbatoi sporgerebbero 10 m circa dal piano di campagna. Il progetto prevede inoltre, come opere accessorie, un gasdotto di collegamento del deposito al vicino pontile "alti fondali" della lunghezza di 10 km (di cui 5 km sottomarini e 5 km a terra), un raccordo ferroviario della lunghezza di 1.800 m di collegamento del deposito alla stazione ferroviaria di Frattarolo, nonché opere di adeguamento del citato pontile finalizzate al trasbordo del GPL dalle navi al gasdotto;

per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale:

- le principali criticità evidenziate riguardano in generale il consumo di territorio e le alterazioni alla morfologia del sito e l'impatto visivo;
- in particolare occorre preliminarmente considerare i **caratteri dell'ambiente naturale e del paesaggio** ed il loro stato di conservazione. L'area oggetto dell'intervento è ubicata all'interno del Sito di Importanza Comunitaria denominato "Valloni e Steppe Pedegarganiche"; si tratta di un ambito di circa 36.700 ha costituito da un vasto *plateau* calcareo con deboli ondulazioni collinari che borda a sud l'altipiano del Gargano. Il Sito si estende sull'intero tavolato che si configura come un'ampia terrazza di altitudine intermedia tra lo stesso Gargano e la sottostante pianizie del Tavoliere foggiano. I tavolati sono separati da scarpate, più acclivi verso l'altipiano Garganico, solcati da valloni incisi talvolta profondamente, con morfologia di forra. Su questa fisiografia sono distribuite diverse formazioni attribuibili alla serie xerofila della vegetazione mediterranea con una predominanza di pseudo steppe - garighe di origine antropica, dovute a una millenaria utilizzazione degli originari ecosistemi (verosimilmente foreste a Olivastro e Carrubo) a pascolo estensivo e incendio in un ambito climatico arido ulteriormente marcato dalle condizioni edafiche del substrato calcareo. Ne è derivato un singolare paesaggio relitto a campi ed erba che connota, qui come in poche altre aree del paese, una fase arcaica dell'agricoltura mediterranea, precedente alle trasformazioni a seminativo. Localmente nei valloni si ha la conservazione di formazioni arboreo arbustive aperte in ambiente rupestre in buono stato di conservazione e con una notevole diversità di habitat. Sia gli habitat di pseudo steppa e gariga che quelli di vallone, sia il conteggio floristico, sia la fauna ospitata, in particolare ornitica, denotano l'elevato interesse naturalistico, con specie endemiche di notevole significato biogeografico e epiontologico. Le formazioni steppiche e di gariga non occupano tuttavia con continuità tutto il Sito individuato, avendo in più tratti subito una sostanziale trasformazione per effetto delle successive lavorazioni agricole. Molti dei campi a erba sono stati infatti interessati dall'aratura che ha rimaneggiato il sottile strato di suolo e parte dello stesso substrato calcareo, determinando condizioni edafiche completamente diverse, le quali hanno favorito l'inserimento e la sostituzione delle specie di steppa con specie ubiquitarie e banali, durante il riposo colturale;

RMW
ER
AR



Il Ministro dell'Ambiente

- per quanto riguarda il consumo di risorse e le emissioni in ambiente l'opera non è idroesigente e non determina, in regime di normale funzionamento, emissioni gassose; le emissioni sonore, sono esclusivamente quelle riconducibili al traffico dei mezzi terrestri destinati al trasporto di GPL, traffico che risulta quantitativamente modesto;

Valutato che:

per quanto riguarda gli aspetti programmatici:

- al di là delle considerazioni puntuali circa la compatibilità ambientale di tale insediamento con i beni oggetto della tutela perseguita con l'istituzione del Parco, della Zona di Protezione Speciale, della proposta di Sito di Importanza Comunitaria, si ritiene che la conformità del progetto e della sua localizzazione con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale complessivamente intese (sia di natura generale che di carattere speciale naturalistico-paesaggistico) risulti, allo stato attuale, incerta;
- l'inconciliabilità tra le finalità e le statuizioni dei gruppi di atti di tutela sopra individuati determina non solo un problema di conformità del progetto alle previsioni programmatiche relative all'area di insediamento (circostanza di valenza formale, di per sé non rilevante ai fini della valutazione di compatibilità, ex art 3 del DPCM 27.12.1988) ma anche, e più significativamente, il rischio di incompatibilità sostanziale tra un utilizzo a fini insediativo-industriali del sito in questione e la possibilità, difficilmente conciliabile, di tutela estesa dei suoi caratteri naturali e paesaggistici per una loro valorizzazione e fruizione, anche per finalità di sviluppo socio-economico (ad esempio di turismo ambientale, attesa la vicinanza del Parco Nazionale del Gargano e degli altri ambiti protetti quali la ZPS ed il SIC).
- si può determinare una possibilità d'impatto reale del progetto in questione sulle eventuali valenze naturalistico-paesaggistiche dell'area a seguito di un utilizzo a fini produttivi dell'area stessa in cui l'opera proposta si colloca;

per quanto riguarda gli aspetti progettuali

- la realizzazione e la gestione dell'impianto di stoccaggio e del pontile risultano sufficientemente considerati ed affrontati alla luce di moderne e valide tecnologie e procedure. In particolare gli aspetti relativi alla sicurezza, fondamentali in opere a rischio quali quella proposta, appaiono considerati ed affrontati con scelte progettuali e procedurali tali da limitare al massimo i rischi da incidente e le relative conseguenze per l'incolumità delle persone e dell'ambiente. Non sono stati del tutto definiti taluni aspetti progettuali con possibili ricadute ambientali relativi alle opere accessorie ed alle modalità di trasporto nei punti più critici dell'area;
- per quanto riguarda le opere accessorie, la realizzazione del gasdotto può costituire un fattore di disturbo ambientale che non risulta sufficientemente indagato dal SIA. Sebbene le indagini eseguite dal Laboratorio di Biologia Marina della Provincia di Bari concludano per una compatibilità del tratto sottomarino con l'habitat dell'area costiera di Manfredonia, si rileva la mancanza di indicazioni progettuali relative ad accorgimenti atti a limitare gli inevitabili fenomeni di sospensione del sedimento. Per quanto riguarda il tratto a terra non sono state sufficientemente considerate le interferenze con altre infrastrutture (metanodotto ed acquedotto) ma soprattutto con un'area a vincolo archeologico;

mw
es/R

- per quanto riguarda il raccordo ferroviario, la documentazione resa disponibile non consente di apprezzarne i criteri progettuali in particolare per quanto riguarda l'inserimento del tracciato nella morfologia del territorio. Il tracciato presenta un andamento topografico a forma di C rovesciata con una geometria alquanto forzata, con pendenze che arrivano al 2,4% e con uno dei raggi di curvatura ai limiti degli standard ufficiali previsti per i raccordi ($R = 110$ m). Inoltre non risultano approfondite le questioni di esercizio della linea Foggia-Manfredonia per il movimento di sostanze pericolose, le conseguenze sul sistema della viabilità (per l'eventuale presenza di passaggi a livello), né risulta documentata la asserita funzionalità per accesso ferroviario ad altre utenze, per la quale potrebbero emergere criticità sia nell'integrazione di tracciato (il fascio previsto nello stabilimento non appare disponibile per l'esercizio di terzi) che negli standard planoaltimetrici adottati;

per quanto riguarda gli aspetti ambientali:

- il Sito si presenta come un mosaico di ambienti relitti di pseudo steppa e campi arati (che allo stato attuale occupano la maggior parte della superficie dell'intero comprensorio); la frammentazione degli habitat, pur avendo decisamente sminuito il complessivo valore naturalistico ed ecologico del sito, non ha tuttavia modificato i caratteri complessivi del paesaggio, che ancora conserva elementi di valore in un ampio ambito visuale aperto; anche su tale configurazione paesaggistica si basa peraltro la necessità di tutela testimoniata dalla perimetrazione di tale ambito territoriale quale Sito di Importanza Comunitaria;
- l'area più prossima al previsto insediamento presenta tuttavia alcuni elementi che ne riducono parzialmente il pregio ambientale; sono infatti presenti, allineati all'incirca sulla strada statale garganica, diversi insediamenti, alcuni in costruzione, di stridente evidenza, che assumono il significato di detrattori dell'ecosistema tipico del SIC nonché della qualità del paesaggio, alterandone il carattere agro – estensivo;
- in tale situazione sarebbe piuttosto necessaria una operazione di ricostruzione della rete ecologica minimale (almeno lungo i muretti a secco, gli impluvi, le aree marginali degli arativi), impiegando le specie di gariga e di prato pascolo xerico, al fine di ricostruire corridoi di collegamento per la fauna. In proposito appare interessante sottolineare la presenza della Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), specie rara e qui presente nell'unica stazione dell'Italia peninsulare (come riportato nella scheda SIC) segnalata nell'area dell'aeroporto di Amendola e sporadicamente anche nei valloni;
- rispetto a tale area vasta, il sito di progetto è posizionato in una delle aree dove l'originaria steppa è stata trasformata in campo arato e pertanto non si avrebbe una sottrazione o un'interferenza diretta con uno degli habitat tutelati prioritariamente dalla direttiva europea e per questo inseriti tra i Siti di Importanza Comunitaria. Nondimeno l'impatto paesaggistico, viste le dimensioni dell'opera, appare significativo in quanto il paesaggio attuale conserva ancora un carattere aperto e di uso estensivo, sebbene in più punti degradato, dove le aree arative costituiscono la matrice, ormai dominante, dell'ecomosaico delle steppe;
- in questo quadro l'inserimento di una nuova struttura di cospicuo volume risulta percepibile in modo marcato da un intorno assai esteso mancando qualsiasi ostacolo che possa limitarne la visuale, che si identifica con la stessa linea dell'orizzonte da un lato, e con i contrafforti del massiccio del Gargano dall'altra;



Il Ministro dell'Ambiente

- la compatibilità ambientale dell'impianto è pertanto compromessa dall'impatto sul paesaggio, anche in considerazione del suo assetto nella funzionalità dell'ecomosaico (che nel caso in specie si caratterizza per un'alternanza di aree naturali – le steppe – ed aree a bassa antropizzazione – i campi coltivati);
- non sono inoltre caratterizzabili alcuni potenziali impatti determinati dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere accessorie;

CONSIDERATO *che* in conclusione la Commissione sulla base delle valutazioni sopra esposte con riferimento al forte impatto paesaggistico unitamente ad un quadro programmatico non chiaro circa le destinazioni d'uso e le strategie di sviluppo dell'area in argomento, ha espresso **parere negativo di compatibilità ambientale** sul progetto, in quanto in grado determinare alterazioni morfologiche e paesaggistiche significative;

PRESO ATTO che con riferimento alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera citata sono state inoltrate ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 osservazioni di seguito sinteticamente riportate:

- **LIPU, nota del 24.2.2000 (prot. Servizio VIA n. 3685/VIA/B.15 del 22.3.2000)**, in merito al deposito GPL evidenzia la necessità di una valutazione d'incidenza che tenga conto della presenza del SIC, ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche". Tale sito risulterebbe fortemente compromesso se venissero realizzati i numerosi interventi industriali previsti nell'area.
- **Verdi Ambiente Società, nota del 10.5.2000 (prot. Servizio VIA n. 6076/VIA/A.0.13.N del 17.5.2000)**, evidenziano l'inopportunità di localizzare insediamenti industriali in un'area già negativamente interessata da tali esperienze, vedi il caso dell'ENICHEM. L'area ha forti valenze ambientali (presenza del Parco Nazionale del Gargano) che non si conciliano con iniziative di industrializzazione previste nel "contratto d'area".
- **Associazione Verdi Ambiente e Società, nota del 14.3.2000 (prot. Servizio VIA n. 3568/VIA/A.0.13.N del 21.3.2000)**, evidenziano che è stata rilasciata dal Ministero industria un'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio in assenza del parere della Regione Puglia e della valutazione d'impatto ambientale. Evidenzia che è stato inoltre espresso un parere negativo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Chiedono che l'area sia considerata per progetti di riqualificazione ambientale ed urbana.
- **LIPU, nota del 10.5.2000 (prot. Servizio VIA 6006/VIA/B.15 del 15.5.2000)**, evidenziano l'incompatibilità delle iniziative industriali previste nell'area di Manfredonia, tra cui il progetto di stoccaggio GPL, con la presenza di un sito d'importanza comunitaria e zona di protezione speciale denominato "Valloni e steppe pedegarganiche".

HW

es. J.R.

- **Pugliambiente, nota del 29.5.2000 (protocollo Servizio VIA n.7278/VIA/A.0.13.N del 13.6.2000)** lamenta che sia stata rilasciata autorizzazione da parte del Ministero dell'industria che non tiene conto delle strutture connesse all'impianto di stoccaggio quali il gasdotto ed il raccordo ferroviario. Tale autorizzazione darebbe per acquisito, prima della scadenza dei termini previsti dalla legge, il parere favorevole della Regione Puglia. L'associazione accusa il Ministero dell'ambiente di non perseguire interessi ambientali in tale specifica vicenda.
- **LIPU, note del 20.7.2000 (prot. Servizio VIA n. 9585/VIA/A.0.13.N del 27.7.2000 e n. 10399/VIA/A.0.13.N del 18.8.2000)**, evidenzia che il deposito di GPL si localizza all'interno del ZPS, SIC "Valloni e steppe pedegarganiche", in zona 2 del Parco del Gargano, limitrofa all'area archeologica di Siponto, e limitrofa alla Riserva Naturale "Palude di Frattarolo" e zona umida "Lago Salso", comprese nel Parco del Gargano – zona 1-2. Il deposito è incompatibile con tale contesto ambientale, come anche tutte le altre iniziative industriali previste nell'area di Manfredonia;
- **Legambiente, nota del 2.8.2000 (prot. Servizio VIA n. 10178/VIA/A.0.13.N del 9.8.2000 e n. 10374/VIA/A.0.13.N del 16.8.2000)**, condivide la posizione assunta dal Parco del Gargano di non concedere il proprio nullaosta alla realizzazione dei depositi di GPL;
- **Pugliambiente, nota del 11.10.2000 (protocollo Servizio VIA n. 13407/VIA/A.0.13.N del 3.11.2000)** ribadisce quanto già evidenziato con nota del 29.5.2000, evidenzia che la Regione Puglia ha espresso parere negativo circa la compatibilità ambientale dell'opera e chiede che egualmente faccia il Ministero;

PRESO ATTO che con nota n. ST/403/1968/99 del 27.1.2000 (Prot. n. 1039/VIA/A.1.13.S del 7.2.2000) con le quali il Ministero per i beni e le attività culturali sulla base dei pareri espressi dalla Soprintendenza per i Beni Ambientale, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia con nota n. 30922 del 16.12.1999 e dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia con nota n. 28004 del 9.12.1999, ha espresso parere contrario *"ai soli fini ambientali, alla realizzazione di un deposito costiero di GPL in quanto l'opera comporta ingenti movimenti di terra e scavi per le fondazioni dei serbatoi dei tumuli e dei corpi di fabbrica a servizio dell'attività e sostanziali e permanenti modifiche dei caratteri geomorfologici a seguito della realizzazione delle aree di parcheggio e piazzali di servizio su un'area di mq. 180.000. L'ingombro volumetrico dei tumuli dei serbatoi di GPL rappresenta una vistosa alterazione e un grande impatto alla lettura dei tratti costieri del paesaggio che, anche se ai margini di un'area che rientra nei territori del Parco Nazionale del Gargano, rappresenta ancora elementi caratterizzanti di qualità e valore."*;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 192 del 27.9.2000 (Prot. n. 12499/VIA/A.0.13.S del 13.10.2000) con cui la Regione Puglia ha espresso parere negativo circa la compatibilità dell'opera in quanto ha ritenuto lo studio di impatto ambientale carente in alcuni aspetti riguardanti l'analisi di soluzioni alternative e alcune indicazioni progettuali. Inoltre considera non favorevolmente, ai fini della movimentazione del GPL, il rapporto traffico su gomma (considerato eccessivo) rispetto a quello via ferrovia e via mare, anche in considerazione della specifica area (ZPS) interessata dall'intervento.

mw
 CR
 RR



Il Ministro dell'Ambiente

Soprattutto la Regione ritiene che "La questione principale connessa alla realizzazione dell'intervento è quella relativa all'inserimento del sito nella Zona di Protezione Speciale, in attuazione della direttiva 79/409/Cee inerente la conservazione degli uccelli selvatici la cui regolamentazione è stata definita con il DPR 357/97.

La descrizione dello specifico sito contenuta nello studio di impatto ambientale, oltre che le foto nello stesso riportate, fa intendere che l'area interessata è proprio quella della 'steppa mediterranea' (habitat naturali prioritari 'Steppe a thero-brachypodetea' 'steppa in substrato calcareo festuca brometalia').

Della lettura dello studio di impatto ambientale, anche come integrato dal successivo studio di incidenza ambientale presentato dalla soc. ISOSAR, e in particolare delle analisi e dalle soluzioni di inserimento dell'impianto nell'area naturale interessata, si rileva che la questione specifica della ZPS e delle tutela del relativo habitat non è stata assolutamente affrontata nei termini dovuti e richiesti dalla normativa vigente, (lo studio di Impatto rileva che il tracciato ferroviario ricade in "area protette soggetta a vincolo faunistico" e liquida le questione richiamando le norme in materia di urbanistica, non considerando le norme in materia ambientale quali il DPR 357/97) e specificamente sollecitati dal Ministero dell'Ambiente con nota n.8209 del 16/5/2000.

Il mancato approfondimento risulta anche confermato dalle ipotesi di attrezzamento a verde dell'area di impianto, che prevede l'inserimento di specie vegetali assolutamente estranee all'habitat considerato.

Nel complesso l'intero progetto non prevede misure di mitigazione dell'impatto sullo specifico ambiente naturale nel quale l'intervento è inserito.

Resta infine da rilevare che ad oggi il sito interessato dall'impianto ricade nell'area del Parco Nazionale del Gargano; gli accordi intervenuti sulla revisione della perimetrazione del Parco e sulla conseguente esclusione del sito interessato da tale area non risultano ancora tramutati in atti formali.";

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quattro dell'art. 6 della legge 349/86 alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione di un deposito costiero di GPL e opere funzionalmente connesse presentato dalla Società ISOSAR s.r.l.;

ESPRIME

giudizio negativo circa la compatibilità ambientale dei progetti relativi alla realizzazione del deposito costiero di GPL e opere funzionalmente connesse localizzato in comune di Manfredonia (FG) presentato dalla Società ISOSAR s.r.l.;

WOW

caz/R

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato all' ISOSAR s.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione Puglia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 21 DIC. 2000

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

**IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI**



La presente copia fotostatica composta
di N. 5..... fogli è conforme al
suo originale
Roma, li 22.12.2000. *SD*

WW
EB AR